

Elezioni del rettore per il sessennio 2021/2027
Disciplina della procedura di voto online

Articolo 1 – Voto online

1 Il presente atto disciplina le modalità di voto da remoto, secondo quanto disposto dal senato accademico nelle sedute del 18 novembre 2020 e 17 marzo 2021, in applicazione dell'articolo 51 del regolamento generale di ateneo.

2 Le operazioni di voto si svolgeranno da remoto. Ogni elettore potrà votare utilizzando un proprio dispositivo abilitato alla navigazione Internet o la propria postazione lavorativa. A tal fine dovrà accedere alla schermata di autenticazione tramite apposito link, che verrà reso pubblico sulla pagina delle elezioni del rettore del web di ateneo e comunicato via email al corpo elettorale.

3 Al fine di assicurare la più ampia partecipazione al procedimento elettorale in condizioni di piena sicurezza e in conformità alle misure di prevenzione sanitaria disposte in relazione al contenimento del contagio da Covid-19, saranno allestite presso l'aula consiglio della sede dei Tolentini due postazioni presidiate dotate di un dispositivo elettronico, a disposizione di chi fosse impossibilitato per problematiche tecnico-informatiche a espletare l'esercizio del diritto di voto. L'accesso alle postazioni sarà autorizzato esclusivamente previa verifica delle cause di impossibilità di natura tecnica, che l'elettore dovrà motivatamente comunicare via mail all'indirizzo affari.istituzionali@iuav.it e previo appuntamento opportunamente programmato, al fine di garantire l'esercizio del voto nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza.

4 La procedura online garantisce:

- che il voto sia personale, libero e segreto;
- l'impossibilità, a ogni livello di competenza e operatività informatica, di accedere alla conoscenza del voto espresso dal singolo elettore;
- adeguate modalità di accertamento dell'identità dell'elettore mediante l'autenticazione con le proprie credenziali istituzionali non cedibili a terzi;
- la corretta e anonima acquisizione del voto espresso;
- che i nominativi dei candidati siano già inseriti nel sistema di voto secondo ordine alfabetico per cognome;
- che il voto, una volta espresso, non sia ripetibile, né modificabile, né revocabile;
- la possibilità di non esprimere alcun voto a favore dei candidati (scheda bianca).

5 Il sistema di voto sarà disponibile negli orari e nei giorni secondo il calendario di seguito riportato:

prima votazione: 23 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00. Qualora nella prima votazione nessun candidato raggiunga il quorum richiesto, le votazioni proseguiranno secondo il seguente calendario:

seconda votazione: 23 giugno 2021 dalle ore 14.00 alle ore 18.00;

terza votazione: 24 giugno 2021 dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

Qualora anche nella terza votazione non venga raggiunto il quorum stabilito, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione abbiamo riportato il maggior numero di voti secondo il seguente orario:

quarta votazione di ballottaggio: 24 giugno 2021 dalle ore 14 alle ore 18.

Terminato l'orario consentito per il voto, il sistema on line verrà chiuso e non consentirà il completamento della procedura di voto a chi fosse ancora collegato.

Articolo 2 – Modalità di voto

1 Il voto è personale, libero e segreto. L'elettore, in considerazione delle modalità di voto da remoto, è direttamente responsabile della personale osservanza di tali principi.

2 Nella pagina di autenticazione, l'elettore dovrà inserire le medesime login e password utilizzate per l'accesso alla posta elettronica istituzionale. Il voto è personale e l'elettore si assume ogni responsabilità civile e penale e il carico di ogni eventuale onere derivante dall'uso improprio del servizio.

L'elettore, all'atto dell'accesso alla piattaforma online ai fini dell'effettuazione del voto, dovrà curare che l'esercizio del voto avvenga in condizioni di assoluta riservatezza in assenza di terze persone, in presenza o collegate telefonicamente, onde non incorrere nella nullità dell'operazione effettuata con le conseguenti implicazioni di responsabilità sopra richiamate.

3 La commissione elettorale provvederà a pronunciarsi su eventuali reclami pervenuti durante le operazioni di voto all'ufficio elettorale.

Articolo 3 – Operazioni di scrutinio

1 Subito dopo la chiusura delle operazioni di voto, la commissione elettorale, constatata la regolarità delle operazioni di voto, nonché il raggiungimento del quorum, sulla base delle certificazioni rilasciate dal gestore della piattaforma di voto online trasmesse dall'ufficio elettorale, dà inizio alle operazioni di scrutinio.

2 Lo scrutinio è effettuato secondo le modalità e le ponderazioni previste nel regolamento generale di ateneo.

Articolo 4 – Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente atto si rinvia allo statuto e al regolamento generale di ateneo.